

COPROGETTAZIONE

UTILIZZO FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 285/97 – CITTA' DI MILANO.

**CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPI-
MUNICIPIO 2 E COOPERATIVA SOCIALE TEMPO PER L'INFANZIA IN
A.T.I. CON FONDAZIONE ACRA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA
DENOMINATA "2 THE FUTURE. CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE E
PROTAGONISMO GIOVANILE" NELL'AMBITO DELL'EDUCATIVA DI
STRADA, FINANZIATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.C. N° 731
DEL 28/06/2021. CUP B45E22001740003**

In Milano, il giorno presso gli Uffici del Comune di Milano –
Area Municipi – Municipio 2 -

TRA

Comune di Milano (in seguito Comune) con domicilio fiscale in Piazza della
Scala n. 2, codice fiscale n. 01199250158, rappresentato dal dott. Giovanni
Campana in qualità di Direttore Operativo dell'Area Municipi – Ambito di
Coordinamento 1

E

TEMPO PER L'INFANZIA" COOPERATIVA SOCIALE con sede a Milano in Via
Bechi 9 codice fiscale 10989730154, rappresentata da Silvio Tursi in qualità
di legale rappresentante, in ATI con Fondazione ACRA

P R E M E S S O C H E

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 731 del 28/06/2021 è stato
approvato l'avvio di un percorso per la definizione di un piano strategico di
politiche e programmi per promuovere il benessere delle bambine, dei
bambini, delle ragazze e dei ragazzi a Milano nell'ambito del piano di

Sviluppo del Welfare 2021 – 2023 e gli indirizzi per l'utilizzo dei fondi statali ai sensi della Legge 285 del 28 agosto 1997. La stessa ha approvato anche le risorse finanziarie per l'attuazione delle iniziative da realizzarsi tra cui il progetto "2 THE FUTURE. CREATIVITÀ, PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO GIOVANILE" la cui finalità vede quali azioni prioritarie quelle di:

- approfondire la conoscenza del territorio attraverso la promozione e la realizzazione di una mappatura partecipata;
- favorire e rendere visibili opportunità di protagonismo giovanile, nell'acquisizione di competenze e sana gestione di tempo libero;
- supportare l'attivazione di giovani cittadini, prevalentemente della fascia 14-18 anni, anche nel ruolo di volontari e peer educator, verso un empowerment della comunità.

- Con Determinazione Dirigenziale n. 10709 del 28/11/2022 è stato approvato l'Avviso di Istruttoria Pubblica e la relativa modulistica, finalizzato all'individuazione di soggetti disponibili alla co-progettazione e alla co-gestione per la realizzazione di interventi educativi di prossimità, di mediazione dei conflitti e di analisi del fenomeno della violenza giovanile collettiva, finanziato con fondi L.285/97, dell'Area "A" denominata "Interventi educativi per la promozione del benessere giovanile e la prevenzione del disagio";

- con Determinazione Dirigenziale n. 1573 del 28/02/2023 sono stati approvati i lavori svolti dalla Commissione Tecnica mediante appositi verbali e individuato il soggetto aggiudicatario del finanziamento mediante apposita graduatoria di merito;

- con Determinazione Dirigenziale n. 10709 del 28/11/2022 sono state approvate le relative quote di finanziamento ricadenti su Fondi 285/97 nonché le eventuali quote di co-finanziamento, con cui il Partner istituzionale e l'Ente individuato partecipano alla spesa complessiva del progetto

- con Determinazione Dirigenziale n. 2840 del 05/04/2023 sono stati approvati il progetto definitivo, i verbali delle riunioni del 17 e 23 marzo 2023, relativi alla fase di coprogettazione e conservati agli atti d'ufficio, nonché lo schema della presente Convenzione;

- con nota del 06/04/2023 PG 0205522/2023 è stato disposto l'avvio delle attività, in pendenza di convenzione, a decorrere dalla data del 11/04/2023 e fino al 31/12/2024;

- il finanziamento dell'iniziativa il cui costo complessivo ammonta a € 77.049,00 è posto a carico dei fondi di cui alla Legge 285/97 per €. 70.000 quale quota di cofinanziamento del Partner istituzionale e €. 7.049=, quale quota di cofinanziamento dell'Organizzazione.

RITENUTA LA PREMESSA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE CONVENZIONE TRA COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPI – MUNICIPIO 2 E TEMPO PER L'INFANZIA” COOPERATIVA SOCIALE, COME SOPRA RAPPRESENTATI

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione delle attività nell'ambito dell'iniziativa Istituzionale dell'Area “A” denominata “Interventi educativi per la promozione del benessere giovanile e la prevenzione del disagio” attraverso il progetto “2 THE FUTURE. CREATIVITÀ,

PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO GIOVANILE" .

Art. 2 – DURATA

La presente convenzione ha validità a far tempo dal 11/04/2023 fino al 31/12/2024.

Art. 3 – FINALITA' E AZIONI

A. Approfondire la conoscenza del territorio attraverso promozione e realizzazione di una mappatura partecipata;

B. Favorire e rendere visibili opportunità di protagonismo giovanile, nell'acquisizione di competenze e sana gestione di tempo libero;

C. Supportare l'attivazione di giovani cittadini, prevalentemente della fascia 14-18 anni, anche nel ruolo di volontari e peer educator, verso un empowerment della comunità

Art.4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Comune si impegna ad effettuare, con cadenza trimestrale, tutti i controlli e le verifiche necessarie al fine della corretta realizzazione del progetto, attraverso il monitoraggio tecnico e contabile.

L'organizzazione si obbliga specificatamente a:

1. attuare il progetto secondo le modalità indicate nel Progetto Tecnico. Ogni eventuale modifica al progetto approvato dovrà essere autorizzata dal Comune di Milano;

2. prestare i propri servizi secondo le modalità e nel rispetto di quanto indicato nella presente convenzione;

3. rapportarsi al Servizio di cui al successivo art. 5 per i necessari e opportuni accordi;

4. avvalersi di personale avente i titoli previsti per l'esercizio della specifica

professione;

5. retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali e assicurativi;

6. individuare il responsabile del progetto definendone compiti e funzioni come previsto dal successivo art. 5;

7. consegnare al Comune – Area Municipi – Municipio 2, Viale Zara n. 100 - Milano, le schede di monitoraggio e rendicontazione entro e non oltre 30 giorni successivi alla scadenza di cui all' art. 6;

8. rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro;

9. tenere aggiornato l'elenco del personale con le relative mansioni e responsabilità;

10. tenere il registro delle presenze del personale dipendente, nonché dei soggetti destinatari dell'iniziativa;

11. precisare l'orario di espletamento in cui le prestazioni sono avvenute e tenere un registro tramite opportuni Time-Sheet;

12. consentire lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo come previsto dal successivo art. 6;

13. attenersi per quanto riguarda il trattamento dei dati a quanto previsto dal successivo art. 22.

TUTTE LE PARTI DEVONO AGIRE NEL RISPETTO DI QUANTO RIPORTATO ALL'ART.3 DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

Art. 5– REFERENTI DEL PROGETTO

Il referente comunale per la realizzazione complessiva del progetto è il dott.

Claudio Carcano – Funzionario Servizi Amministrativi e Responsabile P.O:

dell'Unità Servizi del Municipio 2. Il referente di Tempo per l'Infanzia

Cooperativa sociale, è il legale rappresentante Silvio Tursi.

**Art. 6 – MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO E
DIVULGAZIONE**

Il progetto è sottoposto ad una costante azione di monitoraggio e alla valutazione dei risultati attesi attraverso specifici indicatori di processo e di risultato, in particolare l'Organizzazione provvederà:

- a consegnare, con cadenza trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) al Comune – Area Municipi - Municipio 2, le schede di monitoraggio tecnico e rendicontazione contabile;

- ad incontrare, con cadenza trimestrale, anche in modalità da remoto, il Referente Istituzionale di cui al precedente art. 5, per una verifica periodica;

- ad effettuare la valutazione finale del progetto attraverso una relazione di chiusura che evidenzii il raggiungimento dei risultati da consegnare al Comune – Area Municipi - Municipio 2.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite proprio personale o Ente appositamente incaricato, tutti i controlli e le verifiche ritenute necessarie al fine di una corretta realizzazione del progetto.

L'Organizzazione si impegna a mettere a disposizione il materiale inerente al progetto per una divulgazione congiunta.

Ogni forma di pubblicizzazione relativa al progetto dovrà esporre il logo del Comune ed espressamente concordata con l'Amministrazione.

Art.7- INADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE

L'Organizzazione si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall' art. 4

nonché al rispetto dei tempi indicati per gli obblighi di cui all' art. 6 della presente convenzione.

In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione contabile e tecnica di cui all'articolo 6, la Civica Amministrazione si riserva di ridurre il riconoscimento delle spese, in misura tra il 10% e il 30% della quota rendicontata in ritardo come previsto dal successivo art.12.

Art. 8 - ASSICURAZIONE

L'Organizzazione si obbliga, ove già non sussista una polizza, a stipulare specifica assicurazione R.C. comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) con esclusivo riferimento al servizio in questione, con un numero di sinistro illimitato e con validità non inferiore alla durata del progetto a copertura dei seguenti rischi:

- infortuni subiti dai soggetti partecipanti alle iniziative nei luoghi di realizzazione del progetto;
- danni arrecati dai soggetti partecipanti all'iniziativa, a terzi, durante l'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
- danni arrecati ai beni e arredi di proprietà dell'Ente gestore.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, le Organizzazioni potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Art. 9 – CONTRIBUTI

Per la realizzazione delle attività del progetto di cui al precedente Art. 1,

viene riconosciuto un contributo complessivo di € 70.000 come disposto da DD. N. 10709 del 28/11/2022, fatte salve eventuali variazioni.

Le spese oggetto della presente convenzione, riconosciute ai fini dell'erogazione dei contributi regionali, saranno considerate ammissibili a partire dal 11/04/2023, avvio del progetto, e fino alla data di fine progetto ossia il 31/12/2024, fatte salve eventuali proroghe concordate in sede di coprogettazione.

Il contributo sarà liquidato alla capofila dell'A.T.I. Tempo per l'Infanzia a seguito di rendicontazione e successiva emissione di nota di debito elettronica secondo le seguenti modalità:

- Acconto pari al 50% del contributo ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione a fronte di presentazione di nota di debito elettronica;
- Seconda quota pari al 30% del contributo a seguito di rendicontazione delle spese sostenute/quietanzate e della relazione tecnica relativa alle attività svolte per un valore totale almeno pari all'importo dell'acconto ricevuto. L'erogazione della seconda quota potrà avvenire solo a seguito dell'esito positivo dei controlli;
- Saldo pari alla quota residua rispetto all'importo rendicontato e fino al raggiungimento della quota totale del contributo solo a seguito di esito positivo dei controlli.

Ad eccezione del primo acconto, la trasmissione del documento contabile (nota di debito elettronica) dovrà avvenire successivamente alla presentazione della rendicontazione tecnica e contabile relativa al periodo di riferimento.

Ad eccezione del primo acconto, l'erogazione del contributo avverrà previa presentazione di:

- rendicontazione di monitoraggio tecnico

- rendicontazione contabile analitica

- pezze giustificative delle spese. Tutti i documenti contabili (fatture, note di pagamento ecc.) devono essere intestati al soggetto beneficiario e devono essere attinenti alle voci contemplate nel Piano Economico Finanziario.

I documenti contabili devono recare il timbro del soggetto beneficiario con indicazione della eventuale quota parte imputata al progetto e devono essere quietanzati. Essi dovranno necessariamente avere corrispondenza temporale con l'attività finanziata e dovranno altresì riportare chiaramente la descrizione della spesa e la sua destinazione.

È fatta salva, comunque, la possibilità per il Comune di richiedere all'Organizzazione ogni ulteriore informazione tecnica e contabile utile alla comprensione delle prestazioni effettivamente rese.

L'organizzazione si obbliga ad esibire la documentazione richiesta.

Il pagamento dell'ultima nota di debito avverrà previa ultimazione delle attività di rendicontazione e di verifica finale sul progetto.

Le note di debito dovranno essere intestate e consegnate a: Comune di Milano – Area Municipio 2, Viale Zara n. 100, 20125 Milano. CODICE IPA (T6W5WE) - CODICE AREA (001020000199999).

Ciascuna nota di debito, oltre a quanto previsto dall'art. 21 del D.P.R. 633/72, dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- oggetto della convenzione;
- numero CUP;

- data della convenzione stipulata;
- importo complessivo;
- periodo di competenza;
- tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicato un solo istituto di credito e il Codice Iban) nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- ogni altra indicazione utile.

Ad eccezione del primo acconto, il pagamento di ogni singolo documento contabile verrà effettuato previa verifica della regolarità delle prestazioni svolte, entro il termine di 30 (trenta) giorni ovvero entro il termine massimo di ulteriori 30 giorni qualora il tempo necessario per l'espletamento di tali verifiche non consenta il pagamento entro il predetto termine di 30 giorni.

In caso di esposizione della spesa irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione.

In caso di ritardato pagamento il tasso di interesse è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificato dal D. Lgs. 9.11.2012 n. 192.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate di cui al successivo Art. 12.

Art. 10 – RESPONSABILITA'

L'Organizzazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o

persone e connessi all'esecuzione del progetto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

È fatto obbligo all'Organizzazione di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art. 11 - INADEMPIENZE

In caso di negligenze o inadempienze riguardanti i contenuti della presente convenzione il Comune, oltre ad applicare le penali previste dal successivo art. 12 si riserva la facoltà di adottare gli interventi più appropriati al fine di rimuovere/superare le problematiche emerse.

Art. 12 – PENALI

L'Amministrazione Comunale a fronte di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi derivanti dalla presente convenzione applicherà penali di un importo variabile dal 10 al 30% di quanto dovuto per il periodo a cui si riferisce l'inadempienza riscontrata, trattenendo tali somme sui compensi dovuti.

Le penali non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo della convenzione. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il prestatore di servizio/fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore

danno.

Art. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La presente convenzione verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui dovessero pervenire dagli organi competenti comunicazioni con esito negativo così come previsto dall'art.92 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011.

Art. 14 – RISOLUZIONE

È fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora la co progettazione risultasse, a giudizio motivato dal Comune stesso, eseguita in maniera non soddisfacente.

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere la convenzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e salvo ogni rivalsa per danni e nei seguenti casi:

- a) qualora l'Organizzazione interrompa le attività senza giustificato motivo;
- b) violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero grave inosservanza delle disposizioni in materia di assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e similari;
- c) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative alla medesima siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste italiane S.p.A., così come previsto dall'art.3, comma 8, Legge 136/2010;
- d) la presente convenzione, inoltre, verrà risolta di diritto e con effetto immediato nel caso in cui a seguito dei controlli effettuati con gli Organi competenti ex art 38, risultino dichiarazioni mendaci.

La risoluzione della convenzione è notificata all'Organizzazione a mezzo pec.

Alla scadenza naturale, l'Amministrazione comunale potrà, qualora ritenuto

idoneo e conveniente, e senza che ciò costituisca in alcun modo un obbligo, rinnovare attraverso proroga la coprogettazione con specifico provvedimento alle condizioni di legge. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito della convenzione. Nel caso in cui, al termine della convenzione, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una nuova attribuzione di coprogettazione, potrà prorogare la progettualità con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tale fine l'affidatario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dalla convenzione scaduta, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.

Art. 15 – FALLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI

Il fallimento dell'Organizzazione comporta, ai sensi dell'art. 81 comma 2 R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento ope legis della presente convenzione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare è facoltà dell'Amministrazione proseguire il progetto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dalla convenzione. Qualora l'Organizzazione sia una ATS/ATI, in caso di fallimento dell'Organizzazione capofila o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione e inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire la convenzione con altra Organizzazione del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dalla convenzione.

In caso di fallimento di un'Organizzazione mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,

l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre organizzazioni mandanti.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE

È vietata la cessione della convenzione sia totale che parziale. È ammessa la cessione dei crediti.

Art. 17 – MODIFICA ASSETTI

L'Organizzazione contraente è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni modificazione intervenuta nella propria struttura e negli organismi tecnici amministrativi.

Art. 18 – OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

L'Organizzazione si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e i regolamenti vigenti o emanati anche in corso della presente Convenzione da Autorità competenti e a sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità derivante dall'inosservanza delle stesse. Il contraente in particolare si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Art. 19 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, al Capitolato Generale per gli appalti di opere e per le somministrazioni da eseguirsi per conto del Comune di Milano.

Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Organizzazione.

La presente convenzione è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso ai

sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione o comunque alla stessa anche indirettamente connesse sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Organizzazione dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal Regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) a carico del personale responsabile del trattamento, delle persone autorizzate al trattamento e degli eventuali Sub-Responsabili, e si obbliga a rispettarli.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Le parti dichiarano Letto, approvato, sottoscritto.

Il Comune di Milano

Il Direttore Operativo Ambito coordinamento 1 – Area Municipi

dott. Giovanni Campana

L'Organizzazione

TEMPO PER L'INFANZIA COOPERATIVA SOCIALE

Il legale rappresentante

Silvio Tursi